



BNL

GRUPPO BNP PARIBAS

Gestione dei rapporti con soggetti collegati e soggetti ex art. 136 TUB

Glossario

GRUPPO BANCARIO	L'art. 60 del TUB definisce "Gruppo Bancario" quello composto dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate (anche in regime misto qualora abbia rilevanza la componente bancaria).
Stretti familiari	I parenti e affini fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more-uxorio, nonché i figli di quest'ultimo, di una parte correlata o di un esponente aziendale.
Perimetro soggettivo di applicazione	L'insieme dei soggetti di interesse ai fini della presente policy, come definiti nell'ambito delle diverse normative esterne di riferimento. Nell'allegato 1 è riportato uno schema esemplificativo delle casistiche contestualizzate all'ambito BNL con evidenza delle normativa concorrenti (Disposizioni Banca d'Italia ed Art. 136 TUB).
Parte correlata non finanziaria	Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive ¹
Patrimonio di vigilanza	L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi ² . L'ammontare del patrimonio di vigilanza da prendere a riferimento per quanto previsto dalla presente disciplina è disponibile nella sezione Echonet dedicata alla Direzione Finanziaria
Perimetro oggettivo	Definisce le macro tipologie di operazioni rilevanti ai fini della normativa in argomento. Nell'allegato 2 è riportata, per ogni macro tipologia, l'evidenza delle diverse aree di impatto operativo tra quelle previste dalla normativa di riferimento
Comitato per il Controllo Interno – sessione degli amministratori indipendenti (CCI-AI)	Sessione del Comitato per il Controllo Interno costituita da soli amministratori indipendenti, per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla norma agli amministratori indipendenti.

¹ Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

² Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

INDICE

I – SINTESI.....	4
II – PREMESSA.....	4
III – CONTESTO NORMATIVO	5
IV – DEFINIZIONE DI SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB	6
V – DESCRIZIONE DEL MODELLO DELLE RESPONSABILITA’	7
VI – CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB	10
VII – DEFINIZIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB	11
VIII – LIMITI PRUDENZIALI PER LE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI.....	12
IX – ITER DELIBERATIVI DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	14
IX - A - Operazioni con parte correlata che è anche esponente aziendale	15
IX - B- Operazioni esigue	15
IX - C- Operazioni di minor rilevanza - ordinarie.....	16
IX - D - Operazioni di minore rilevanza – non ordinarie	16
IX – E – Operazioni di maggiore rilevanza	17
X - ITER DELIBERATIVI DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI EX ART. 136 TUB	19
X – A – Casi in cui il soggetto ex art. 136 TUB non è soggetto collegato	19
X – B – Casi in cui il soggetto ex art. 136 TUB è anche soggetto collegato.....	20
X – B – 1 – Operazioni esigue.....	20
X – B – 2 – Operazioni di minore rilevanza – ordinarie di cui al caso a.1.....	20
X – B – 3 – Operazioni di minore rilevanza – non ordinarie ed ordinarie diverse dal caso a.1	20
X - B - 4 – Operazioni di maggiore rilevanza	21
XI – PASSAGGI DI STATUS.....	21
XII – ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO	21
XIII – DELIBERE QUADRO	21
XIV – PRESIDI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO	22
XV – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	22

[Allegato 1](#) – Perimetro soggettivo

[Allegato 2](#) – Perimetro oggettivo

[Allegato 3](#) – Soglie di rilevanza

I – SINTESI

La presente Policy intende definire le linee guida per la gestione dei rapporti con i c.d. soggetti collegati (siano essi parti correlate o soggetti connessi) di cui alla disposizione normativa di Banca d'Italia del 12/12/2011, 9° aggiornamento della Circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Titolo V, Cap. 5 - “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” nonché quelli con gli esponenti aziendali di cui all’art. 136 TUB e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di:

- ***ottemperare alle disposizioni della normativa;***
- ***contenere i rischi operativi e preservare la Banca dai rischi reputazionali;***
- ***presidiare il rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto di interessi, derivanti dalla posizione di particolare prossimità di alcuni soggetti rispetto ai centri decisionali della Banca.***

II – PREMESSA

Scopo della presente policy, i cui contenuti esprimono anche le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, è quello di ottemperare agli obblighi derivanti dal Provvedimento Banca d'Italia contenuto nel 9° aggiornamento della Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (in seguito Provvedimento BIT/2011) in modalità coordinate con le previsioni dell’art. 136 TUB definendo, da un lato, i ruoli e le responsabilità a carico delle strutture della Banca e, dall’altro, gli iter deliberativi delle operazioni con i soggetti di interesse ai fini delle citate normative e le conseguenti attività di gestione, monitoraggio e reporting.

Le linee guida espresse nella presente policy trovano concreta declinazione nella normativa di terzo livello che disciplina i processi e le attività gestionali nelle diverse aree di impatto.

Nota bene!

Stante l’ampia area di sovrapposizione degli ambiti applicativi delle due concorrenti normative, la presente policy disciplina contestualmente i rapporti con i soggetti ex Provvedimento BIT/2011 e con i soggetti ex art. 136 TUB, impartendo, laddove applicabili, indirizzi comuni e, per ottemperare alle peculiarità normative proprie di ciascuna disciplina, indirizzi differenziati facendone, in quest’ultimo caso, espressa menzione.

L’impianto organizzativo che deriva dalla presente policy consente, inoltre, di adempiere anche agli obblighi informativi di Bilancio previsti dal principio contabile internazionale n. 24 (IAS 24).

Nel capitolo “Descrizione del modello di responsabilità” della presente policy sono inoltre contenute le linee guida emanate dalla Banca per le società controllate appartenenti al Gruppo Bancario BNL, nella sua attività di indirizzo e coordinamento del Gruppo. Le suddette società sono pertanto tenute, dopo opportuna valutazione ed approvazione da parte degli organi competenti, ad implementare le proprie attività/processi interni.

In linea con quanto previsto dal citato provvedimento della Banca d'Italia, la presente

policy, redatta con il diretto contributo delle strutture interne coinvolte al fine di garantirne la rispondenza ai requisiti normativi, è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) previo parere vincolante, sull'adeguatezza dell'impianto normativo a conseguire gli obiettivi previsti dalla norma, rilasciato dal Comitato per il Controllo Interno – nella sessione costituita dai soli amministratori indipendenti (CCI-AI) - e dal Collegio Sindacale (CS).

La policy è inoltre resa nota all'Assemblea della Banca e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

La stessa policy è sottoposta ad approvazione e revisione, mediante analogo iter, con cadenza triennale e comunque al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica, su proposta della Direzione Finanziaria e sentite le strutture della Banca coinvolte. Integrazioni della policy potranno altresì essere adottate, sempre su proposta della Direzione Finanziaria, dall'Amministratore Delegato, previo parere vincolante del CCI-AI e con successiva informativa al CdA.

III – CONTESTO NORMATIVO

L'art. 53 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito Testo Unico Bancario - TUB), come modificato dal d.lgs. del 29 dicembre 2006 n° 303, prevede che la Banca d'Italia disciplini, in conformità delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), le condizioni ed i limiti per l'assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti dei soggetti che possono esercitare un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti ad essi collegati.

Il CICR nel luglio 2008 ha adottato la deliberazione n° 277 del 28 luglio 2008 che contiene principi e criteri di regolamentazione in materia di attività di rischio verso le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi ed individua presidi specifici incentrati su limiti quantitativi, procedure decisionali e sistemi di controllo.

In attuazione della suddetta delibera CICR, la Banca d'Italia ha introdotto un nuovo capitolo nel 9° aggiornamento della Circolare n. 263 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) riguardante la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, cui è ispirata la presente policy.

Tale provvedimento, che trova applicazione per le banche su base individuale e per i gruppi bancari su base consolidata, disciplina **gli iter deliberativi** per l'assunzione delle attività di rischio ed in genere delle operazioni con le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi, **i limiti prudenziali** per tali attività, **le responsabilità degli organi aziendali**, **i controlli interni** finalizzati al monitoraggio delle esposizioni ed al controllo dei rischi ed, infine, **gli obblighi segnaletici** alla Banca d'Italia.

Tale regolamentazione, inoltre, si inserisce, per alcuni ambiti, in contesti già disciplinati da ulteriori disposizioni quali:

- **l'articolo 136 del TUB** che disciplina le obbligazioni degli esponenti bancari prevedendo modalità deliberative rafforzate (decisione dell'organo amministrativo assunta all'unanimità; voto favorevole di tutti i componenti dell'organo con funzione di controllo; assenso da parte della capogruppo BNL per le operazioni poste in essere dalle società del Gruppo Bancario BNL per le obbligazioni che le società del gruppo bancario intrattengono con gli esponenti aziendali, con le società in cui questi svolgono funzioni e con le società controllate dagli esponenti stessi, salvo eccezioni espressamente previste;
- **il principio contabile internazionale n° 24** – "Informativa di bilancio sulle

operazioni con Parti Correlate” – applicabile, secondo il d.lgs. 38/2005, alla redazione del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS.

Il citato Provvedimento BIT/2011 prevede che gli Organi Amministrativi delle banche debbano rendere operative il **31 dicembre 2012** specifiche procedure interne per la gestione di tutte le operazioni con soggetti collegati poste in essere direttamente o tramite le controllate.

Dette procedure, per BNL, sono costituite dalla presente policy e dalla normativa di terzo livello che evidenzia le particolarità derivanti dall'applicazione della norma.

IV – DEFINIZIONE DI SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB

In base a quanto previsto dal Provvedimento BIT/2011, alla luce degli attuali assetti della Banca, sono individuate come **parti correlate**:

- gli esponenti aziendali di BNL e quelli delle società controllate appartenenti al Gruppo Bancario BNL, come di seguito definiti anche per la concorrente normativa ex art. 136 TUB;
- le società incluse nel Gruppo Bancario BNL e quelle sulle quali la BNL o le predette società sono in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- BNP Paribas in quanto azionista di BNL.

Inoltre, il Provvedimento BIT/2011 attrae nell'ambito applicativo della norma le seguenti fattispecie di **soggetti riferibili alle parti correlate** (c.d. soggetti connessi):

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, da una parte correlata come sopra definita;
- gli stretti familiari dell'esponente aziendale di BNL o di una società appartenente al Gruppo Bancario BNL, le società e le imprese da essi controllate³.

La disciplina Banca d'Italia, inoltre, per l'applicazione dei previsti limiti prudenziali per le attività di rischio (cfr successivo cap. "Limiti prudenziali per le attività di rischio con soggetti collegati), introduce il concetto di **soggetto collegato inteso come l'insieme della parte correlata e dei soggetti ad essa connessi**.

Sulla base dell'art. 136 TUB sono **esponenti aziendali**:

- l'Amministratore Delegato/Direttore Generale di BNL e delle società del Gruppo Bancario BNL;
- i membri del Consiglio di Amministrazione di BNL e delle società del Gruppo Bancario BNL;
- i membri del Collegio Sindacale di BNL e delle società del Gruppo Bancario BNL, inclusi i supplenti;
- i commissari straordinari, i commissari liquidatori ed i liquidatori delle società del Gruppo Bancario BNL.

Inoltre, sulla base delle istruzioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia (Circ. 229 del

³ Per quanto non si tratti di soggetti riferibili alle parti correlate ai sensi della disciplina BIT/2011, vengono censiti come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado per eventuali richieste Banca d'Italia.

21 aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni), l'art. 136 TUB si applica anche ai seguenti **soggetti riferibili all'esponente aziendale**:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, dall'esponente aziendale;
- le società e le imprese in cui l'esponente aziendale riveste una carica;
- le società e le imprese controllate, in maniera diretta o indiretta, da quelle in cui l'esponente aziendale riveste una carica e la loro controllante;
- gli stretti familiari dell'esponente aziendale, le società e le imprese da essi controllate.

L'insieme dei soggetti identificabili come esponenti aziendali o come soggetti ad essi riferibili viene referenziato nella presente policy come **“soggetti ex art. 136 TUB”**.

Sono referenziati come **“soggetti di interesse”** l'insieme dei soggetti costituito dai soggetti collegati e dai soggetti ex art. 136 TUB.

Alcune definizioni funzionali ai concetti sopra esposti sono riportate nel Glossario.

Nell'Allegato 1 - **“Perimetro soggettivo”** è riportato uno schema riassuntivo delle tipologie di soggetti di interesse (parti correlate, esponenti aziendali e soggetti ad essi riferibili) che evidenzia i due differenti ambiti soggettivi come derivano dall'art. 136 TUB e dal Provvedimento BIT/2011.

Si precisa infine che ciascuna banca appartenente al Gruppo Bancario BNL deve far riferimento, ai fini dell'applicazione del Provvedimento BIT/2011, al **medesimo insieme di soggetti definito da BNL per l'intero Gruppo**.

V – DESCRIZIONE DEL MODELLO DELLE RESPONSABILITA'

Ferme restando le mission e le responsabilità fissate dalla “Carta delle Responsabilità BNL”, qualora non confliggenti con i ruoli di seguito descritti, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, la Banca ha realizzato un modello organizzativo finalizzato a presidiare l'operatività e i rischi delle relazioni con i soggetti di interesse.

Vengono di seguito riportati i principali ruoli e responsabilità assegnati alle diverse strutture della BNL e alle società controllate appartenenti al Gruppo Bancario BNL in materia.

Direzione Finanziaria-Accounting e Reporting (DF-A&R):

- assicura l'aggiornamento dell'impianto normativo in relazione all'evoluzione del quadro di riferimento esterno ed interno, coinvolgendo le strutture interessate per gli interventi necessari all'adeguamento dell'assetto organizzativo e dei relativi supporti interni e per gli adempimenti pubblicitari esterni;
- monitora l'evoluzione dei principi contabili internazionali (IAS) in materia, qualora applicabili alla BNL;
- avvalendosi delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali e di autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse, assicura, tramite la Direzione PAC, il corretto inserimento/aggiornamento nell'archivio anagrafico dei dati relativi ai soggetti di interesse, limitatamente al perimetro di propria competenza, come specificato nella normativa di terzo livello;
- cura la redazione della sezione della normativa di terzo livello relativa alla

- gestione dell'anagrafe dei soggetti di interesse;
- assicura, mediante costituzione di apposito "competence center" specificatamente individuato nella suddetta normativa di terzo livello, la consulenza ed il supporto a tutte le strutture coinvolte nella gestione dell'anagrafe dei soggetti di interesse e fornisce a tutte le strutture operative consulenza in merito all'inclusione dei soggetti nel perimetro di rilevanza;
 - presidia la corretta gestione del processo di rilevazione dei soggetti di interesse nell'anagrafe della Banca e della diffusione degli elenchi anagrafici aggiornati alle società del Gruppo BNL;
 - cura l'aggiornamento della sezione dell'intranet aziendale dedicata alla pubblicazione dei parametri rilevanti (Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato; limiti derivanti per le attività di rischio) per l'applicazione della presente policy con le modalità previste nella normativa di terzo livello;
 - cura, per le operazioni diverse da quelle creditizie, la verifica del rispetto dei previsti limiti prudenziali alle attività di rischio, a livello individuale e consolidato per le operazioni Banca ed a livello consolidato per le operazioni delle società del Gruppo;
 - assicura, mediante costituzione di apposito "competence center" specificatamente individuato nella normativa di terzo livello, la consulenza ed il supporto di secondo livello a tutte le funzioni/linee di business della Banca coinvolte in operatività diversa da quella creditizia;
 - cura le previste segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia e le dovute informative IAS nell'ambito del Bilancio sulla materia.

Direzione Rischi (DR):

- procede alla verifica dei rischi creditizi e di mercato sottostanti alle operazioni con i soggetti di interesse e controlla la coerenza complessiva del processo creditizio rispetto alle previsioni contenute nella presente policy;
- cura, per le operazioni creditizie, la verifica del rispetto dei previsti limiti prudenziali alle attività di rischio a livello individuale e consolidato per le operazioni Banca, attraverso espressa menzione del rispetto di tali limiti nella risk opinion ed a livello consolidato per le operazioni delle società del Gruppo, attraverso il rilascio di espressi pareri sulla base delle risultanze dei dati aziendali;
- cura il processo di reporting periodico al CdA, al CCI e al CS ricevendo dalle diverse strutture della Banca l'informativa relativa alle operazioni creditizie di rispettiva competenza;
- impartisce istruzioni alle altre strutture della Banca per la predisposizione delle informazioni necessarie ai fini del reporting periodico agli organi aziendali;
- disciplina le norme interne sui passaggi a perdita, passaggi a sofferenza, accordi transattivi inerenti i soggetti di interesse e definisce i necessari presidi di controllo.

Segreteria Organi Statutari (SOS):

- avvalendosi delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali e di autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse, assicura, tramite la Direzione PAC, il corretto inserimento/aggiornamento nell'archivio anagrafico dei dati relativi ai soggetti di interesse, limitatamente al perimetro di propria competenza, come specificato nella normativa di terzo livello;
- assicura, a tutte le strutture coinvolte nell'operatività, il supporto organizzativo per la presentazione delle relazioni/proposte al CCI, al CS e al CdA;

- assicura, di intesa con la Direzione Legale, la redazione della sezione della normativa di terzo livello relativa al processo deliberativo, per le modalità di trasmissione delle informazioni al CCI, per i contenuti minimali ed i formati standard delle delibere in materia;
- supporta il CdA nel fornire trimestralmente, nel mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, un'informativa al CS sulle operazioni deliberate nel trimestre stesso.

Direzione Risorse Umane (DRU):

- avvalendosi delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali e di autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse, assicura, tramite la Direzione PAC, il corretto inserimento/aggiornamento nell'archivio anagrafico dei dati relativi ai soggetti di interesse, limitatamente al perimetro di propria competenza, come specificato nella normativa di terzo livello;

Direzione Compliance (DC):

- verifica nel continuo l'esistenza e l'affidabilità delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalle norme interne;

Direzione Legale (DL):

- assicura il presidio dell'evoluzione della normativa esterna (legislativa e regolamentare) sulla materia curandone l'interpretazione e segnalando alle funzioni coinvolte le innovazioni di volta in volta introdotte, qualora applicabili alla BNL.

Direzione Produzione e Assistenza Commerciale (PAC):

- cura gli aggiornamenti in anagrafe relativi alle informazioni rilevanti sui soggetti di interesse ricevute in input dalle altre strutture competenti assicurando il rispetto delle tempistiche previste negli SLA contenuti nella normativa di terzo livello;

Linee di business/altre funzioni:

- assicurano il rispetto degli iter deliberativi per i processi di propria competenza impattati dalla normativa in oggetto;
- curano, ciascuna per quanto di propria competenza, la redazione della normativa di terzo livello relativa all'operatività di propria spettanza;
- assicurano la consulenza ed il supporto a tutte le risorse coinvolte nell'operatività di competenza della funzione stessa;
- curano la verifica di primo livello del rispetto dei previsti limiti prudenziali alle attività di rischio a livello individuale Banca, per le operazioni di propria competenza.

Società controllate appartenenti al Gruppo Bancario BNL:

- contribuiscono all'attività di rilevazione dei soggetti di interesse per quanto di competenza, fornendo le informazioni necessarie alla corretta tenuta dell'archivio anagrafico alle funzioni della Banca deputate alla raccolta dei dati;
- qualora banche, in quanto destinatarie della disciplina della Banca d'Italia, si dotano di un impianto normativo e organizzativo interno in linea, tenuto conto dei diversi assetti e dimensioni organizzative, con quello di BNL e idoneo ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa esterna di

riferimento; verificano il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio a livello individuale;

- acquisiscono, al fine di assicurare il rispetto del limite per le attività di rischio previsto su base consolidata di Gruppo, il parere della BNL a concludere operazioni con soggetti collegati e forniscono, con le modalità e le tempistiche previste nella normativa di terzo livello, a BNL le informazioni relative alle esposizioni su attività di rischio;
- forniscono a BNL la prevista informativa periodica, sia ai fini del monitoraggio e dei controlli interni, sia ai fini della predisposizione dell'informativa interna ed esterna (segnalazioni di vigilanza);
- danno attuazione al disposto dell'art. 136 TUB per quanto riguarda i propri obblighi societari che deve prevedere, esaurita la fase deliberativa, coordinandosi con la SOS di BNL, di sottoporre al CdA di BNL, ovvero ad altro organo delegato, la deliberazione adottata per l'espressione del necessario assenso;
- nello svolgimento dei ruoli di cui sopra, le Società in questione fanno riferimento al medesimo perimetro soggettivo come determinato da BNL per l'intero Gruppo Bancario, ai fini dell'applicazione sia su base societaria sia su base consolidata di Gruppo.

Ispéction Générale-Hub Italy (IG):

- effettua interventi periodici in materia suggerendo eventuali azioni correttive, riferendone agli organi aziendali.

VI – CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB

La corretta gestione dell'operatività con i soggetti di interesse presuppone il censimento ed il costante aggiornamento delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti collegati ed ai soggetti ex art. 136 TUB.

A tal fine, tali soggetti vengono **censiti nell'anagrafe generale della Banca** e contraddistinti da opportuni qualificatori atti ad individuare la tipologia di controparte, evidenziando inoltre la natura del legame che intercorre tra il soggetto e la Banca nonché dei legami con i soggetti ad esso riferibili.

Il censimento dei soggetti di interesse, nonché la raccolta delle informazioni relative al loro corredo anagrafico, avviene a cura di diverse strutture della Banca, sulla base di predefiniti perimetri di competenza, come specificato nella normativa di terzo livello.

Le strutture incaricate della rilevazione si avvalgono delle autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse e delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali.

In particolare, per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni relative ai soggetti ex art. 136 TUB, la frequenza di acquisizione ed aggiornamento delle autocertificazioni viene stabilita con decisione assunta dall'organo di appartenenza.

I soggetti collegati e i soggetti ex art. 136 TUB sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca le circostanze sopravvenute che possono comportare modifiche del perimetro soggettivo a loro riferibile.

Come specificato nella suddetta normativa di terzo livello, le strutture incaricate della rilevazione effettuano controlli di primo livello sul recepimento in anagrafe delle informazioni atte ad individuare i soggetti di interesse.

Stante la rilevanza per tutte le società del Gruppo Bancario BNL del perimetro soggettivo di applicazione delle disposizioni in argomento, l'elenco dei soggetti censiti da BNL viene messo a disposizione di tutte le società del Gruppo secondo quanto specificato nella normativa di terzo livello.

VII – DEFINIZIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB

Per operazioni con i soggetti di interesse ai fini della presente policy si intendono le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.

Nota bene !

Non si considerano operazioni con soggetti collegati di cui al Provvedimento BIT/2011:

- *quelle effettuate da BNL con una sua controllata in modo totalitario;*
- *quelle tra società controllate da BNL in modo totalitario , in via diretta o indiretta.*

Non si considerano rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB le operazioni:

- *effettuate tra società appartenenti al Gruppo Bancario BNL;*
- *tra banche effettuate sul mercato interbancario.*

Non si considerano rilevanti, sia ai sensi del Provvedimento BIT/2011 sia ai sensi dell'art 136 TUB, i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche (disposizioni di vigilanza sul governo societario).

Per l'applicazione della presente policy rilevano le definizioni di seguito riportate, precisando che, quando la definizione dell'operazione fa riferimento ad un indice di rilevanza quantitativo, valgono le definizioni riportate nell'Allegato 3 "Soglie di Rilevanza".

"Operazioni esigue": per tali si intendono le operazioni per le quali gli importi utilizzati per il calcolo degli indici di rilevanza (controvalore dell'operazione, totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione, totale della passività dell'entità acquisita) sono inferiori a 1.000.000 di euro.

"Operazioni di maggiore rilevanza": per tali si intendono le operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%⁴del Patrimonio di Vigilanza consolidato del Gruppo BNL.

"Operazioni di minore rilevanza": per tali si intendono le operazioni non classificabili come esigue e diverse da quelle di maggiore rilevanza, distinguendo tra quelle **ordinarie** e quelle **non ordinarie**.

- a) **"Operazioni ordinarie"**: sono operazioni rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di

⁴ In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso di un esercizio, con uno stesso soggetto collegato, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

controparte.

BNL qualifica, tra l'altro, come "operazioni ordinarie" le seguenti fattispecie:

- a.1 Tutte le operazioni con soggetti dipendenti della Banca o di una società del Gruppo, qualora si tratti di operazioni cui tali soggetti hanno diritto per la loro qualità di dipendenti nei limiti e condizioni previsti per i dipendenti stessi;
- a.2 Prestazioni di servizi, accensione di depositi anche in forma di c/c di corrispondenza nonché le operazioni di raccolta e risparmio;
- a.3 Operazioni di compravendita di valuta e prodotti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita;
- a.4 Operazioni rientranti nel ciclo passivo della banca;
- a.5 Acquisto e locazioni passive di immobili a fini strumentali;

Nella normativa di terzo livello sono definite, per i diversi ambiti commerciali, le condizioni standardizzate rilevanti per l'applicazione delle definizioni di cui sopra.

- b) "**Operazioni non ordinarie**": sono tutte le operazioni che pur rientrando nell'ordinaria operatività della banca non sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato e tutte quelle operazioni non rientranti nell'ordinaria operatività della banca tra cui:
- acquisto e locazioni passive di immobili non a fini strumentali
 - vendita e locazioni attive
 - liberalità
 - sponsorizzazioni e Contributi
 - operazioni di Private Equity e Finanza strutturata;
 - operazioni di finanza straordinaria (Fusioni, cessioni, ecc)

VIII – LIMITI PRUDENZIALI PER LE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

Uno dei principali presidi previsti dal Provvedimento BIT/2011 è costituito dall'applicazione di limiti prudenziali, **sia a livello individuale sia a livello consolidato**, per le attività di rischio della Banca e del Gruppo **nei confronti dell'aggregato "soggetto collegato"** (insieme di parte correlata e soggetti ad essa connessi).

Tenendo conto delle caratteristiche organizzative ed operative di BNL e del Gruppo, i limiti da applicare sono quelli standard previsti dal Provvedimento BIT/2011 ed illustrati in quanto segue.

Si evidenzia che sono da intendersi **attività di rischio** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi⁵.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito⁶ e si applicano i fattori di ponderazione stabiliti nell'ambito della richiamata disciplina

⁵ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

⁶ Anche in presenza di tecniche di attenuazione dei rischi, il principio di sostituzione opera esclusivamente per il calcolo degli importi e non per l'imputazione soggettiva delle esposizioni (in altre parole, le attività sono sempre riferite ai soggetti collegati e non ai fornitori di protezione).

sulla concentrazione dei rischi⁷.

I suddetti limiti, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, soprattutto per tener conto dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono percentualmente rapportati al patrimonio di vigilanza consolidato come riportato nella tavola che segue.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ogni singola banca può assumere attività di rischio nei confronti di un soggetto collegato entro il limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale.

Nota bene !

Tali limiti trovano rilevanza solo con riferimento ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della normativa Banca d'Italia (soggetti collegati) e non a quelli di interesse ai soli fini ex art. 136 TUB.

Limiti prudenziali alle Attività di rischio nei confronti di soggetti collegati

	Esponenti aziendali	Azionista di controllo	Altri partecipanti	Altri soggetti
Limite Consolidato	5%	Parti correlate non finanziarie		
		NA	NA	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	NA	20%
Limite Individuale	20%			

Le soglie sopra riportate sono rese note, a cura di DF-A&R nella specifica sezione dell'intranet aziendale.

Nota bene !

Sono esentate dall'assoggettamento ai limiti prudenziali per le attività di rischio le operazioni tra le società del Gruppo Bancario BNL, quelle di BNL con BNP Paribas e con le banche o gli altri intermediari vigilati da essa controllati.

E' fatto carico alle strutture della Banca (e delle società del Gruppo Bancario BNL) proponenti le operazioni con i soggetti di cui alla presente policy, appurarne, nel caso di operazioni che comportino assunzione di attività di rischio, già nella fase istruttoria, la fattibilità rispetto ai limiti prudenziali a livello individuale come sopra definiti, sulla

⁷ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Cap. 1, Allegato A.

base delle informazioni disponibili. Espresa menzione del verificarsi di tale condizione deve essere fatta nella delibera dell'operazione, indipendentemente dall'iter deliberativo da adottare.

La verifica del rispetto dei suddetti limiti, sia a livello individuale per BNL sia a livello consolidato per il Gruppo, costituisce, per le operazioni creditizie della Banca, **elemento essenziale della risk opinion**; per le operazioni creditizie delle società del Gruppo BNL analogo verifica, su base individuale deve essere effettuata presso la società proponente mentre, su base consolidata, deve essere effettuata dalla DR, che rilascia espresso parere alla società del Gruppo.

Per le operazioni di BNL diverse da quelle creditizie, la verifica del rispetto dei limiti, sia a livello individuale per BNL sia a livello consolidato per il Gruppo, deve essere effettuata dalla DF-A&R; per le operazioni creditizie proposte dalle società del Gruppo la verifica dei limiti individuali deve essere effettuata presso le stesse società mentre la verifica a livello consolidato deve essere effettuata dalla DR, che rilascia espresso parere.

La DR e la DF-A&R si scambiano tempestivamente flussi informativi sui pareri rilasciati al fine di garantire la corretta valutazione delle esposizioni complessive tenendo conto delle proposte in corso di perfezionamento.

La normativa di terzo livello specifica le modalità di svolgimento delle attività di verifica dei limiti espositivi.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la controparte ha assunto la caratteristica di soggetto collegato successivamente all'apertura di un rapporto) si verifichi il superamento di un limite, le attività di rischio nei confronti del soggetto collegato devono essere ricondotte all'interno dei limiti espositivi nel più breve tempo possibile.

A tal fine BNL, in accordo con le società del Gruppo eventualmente coinvolte, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal CdA, previo parere del CS.

Il piano di rientro deve essere trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fin quando le attività di rischio non siano ricondotte nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo previsto dalla normativa di vigilanza prudenziale.

In ogni caso la Capogruppo BNL valuta i rischi connessi con l'operatività verso i soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi) se rilevanti per l'operatività aziendale nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

IX – ITER DELIBERATIVI DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Per la conclusione di operazioni con soggetti collegati il Provvedimento BIT/2011 disciplina iter deliberativi diversificati in funzione della tipologia di operazione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla richiamata normativa ed al fine di adottare internamente alla BNL il corretto iter per la realizzazione delle operazioni di cui trattasi, nel rispetto anche delle disposizioni di cui all'art.136 TUB, tutte le linee di business o le funzioni della Banca, dopo aver verificato che l'operazione oggetto di analisi rientra

nella definizione di operazione con soggetti collegati e, nel caso di operazione che comporti assunzione di attività di rischio, il rispetto dei previsti limiti espositivi (cfr. Capitolo VIII - “Limiti prudenziali per le attività di rischio con soggetti collegati”), devono verificare distintamente, in base alle definizioni contenute nella presente policy (cfr. Capitolo VII - “Definizioni di operazioni con soggetti collegati e soggetti ex art. 136 TUB”), se trattasi di:

- operazione con soggetto che è anche soggetto ex art. 136 TUB
- operazione qualificabile come “operazione esigua”
- operazione qualificabile come “operazione di minor rilevanza - ordinaria”
- operazione qualificabile come “operazione di minor rilevanza - non ordinaria”
- operazione qualificabile come “operazione di maggior rilevanza”

La corretta individuazione della tipologia di operazione, tra quelle sopra evidenziate, consente di indirizzare la stessa verso l’iter deliberativo idoneo tra quelli di seguito declinati, ferme restando tutte le altre regole di processo stabilite dalla regolamentazione interna non confliggenti con quelle di seguito descritte e le attribuzioni di esclusiva competenza del CdA previste dall’art.18 dello Statuto della Banca.⁸

Nota bene !

Nel caso di operazioni a tempo indeterminato (es. fidi a revoca), non appena si viene a conoscenza dell’acquisizione durante il corso del rapporto della qualifica di soggetto collegato, occorre attivare tempestivamente la procedura deliberativa prevista dalla presente policy.

Le linee guida di seguito declinate **non si applicano in caso di operazioni da realizzare sulla base di istruzioni, interventi o provvedimenti della Banca d’Italia.**

IX - A - Operazioni con parte correlata che è anche esponente aziendale

Per l’iter deliberativo da applicarsi a tali operazioni si rinvia a quanto previsto al successivo Capitolo “X – Iter deliberativi delle operazioni con soggetti ex art. 136 TUB”.

IX - B- Operazioni esigue

Tali operazioni, come definite nel cap. VII della presente policy, sono esentate dall’applicazione di specifiche disposizioni sui processi istruttori e deliberativi, rimanendo, pertanto, vigenti le ordinarie disposizioni interne.

In caso di operazioni esigue di natura creditizia, BNL al fine di contenere i rischi operativi e meglio presidiare il rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto di interessi, ha previsto, in maniera cautelativa, di assegnare la competenza deliberativa in ogni caso alle strutture di Direzione Centrale, fermo restando quanto previsto nelle ordinarie disposizioni interne per la fase pre-deliberativa.

In ogni caso la Banca tiene evidenza di tali operazioni e del loro ammontare complessivo annuo, sulla base di quanto previsto nella normativa di terzo livello.

⁸ In particolare, sono di esclusiva competenza del CdA le delibere riguardanti:

- l’assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo bancario;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni, di aziende o di rami di azienda, di importo superiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato della Società, determinata dal consiglio di amministrazione;
- l’assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del cod. civ. e le scissioni nei casi previsti dall’art. 2506-ter, quinto comma, del cod. civ.

IX - C - Operazioni di minor rilevanza - ordinarie

Per queste operazioni è previsto il seguente iter:

- Fase pre-deliberativa: nessuna specifica disposizione;
- Fase deliberativa: la delibera è di competenza dell'organo aziendale deputato sulla base dell'ordinario sistema di deleghe interne, tranne il caso di operazioni di natura creditizia per le quali, in analogia a quanto esposto per le operazioni esigue, BNL ha deciso di assegnare la competenza deliberativa in ogni caso alle strutture di Direzione Centrale. La delibera deve in ogni caso contenere elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione;
- Fase post-deliberativa: gli organi aziendali deliberanti forniscono annualmente e per il tramite della SOS, un'informativa specifica sulle operazioni concluse nel corso dell'anno e sulle loro principali caratteristiche, al CCI. Il CCI può fornire pareri e/o indicazioni all'organo deliberante e all'Amministratore Delegato ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive. La normativa di terzo livello disciplina le procedure per l'elaborazione e la trattazione dei flussi informativi sulle operazioni concluse nel periodo e i contenuti minimi dell'informativa agli organi aziendali.

Nota bene !

Nel caso di operazioni con o tra società controllate non in modo totalitario e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, si applicano le stesse regole previste per le operazioni di minor rilevanza - ordinarie, qualora nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti di interesse.

Il verificarsi di quest'ultima condizione deve essere obbligatoriamente menzionata nella delibera.

Gli organi aziendali deliberanti forniscono flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

IX - D - Operazioni di minore rilevanza – non ordinarie

Per queste operazioni è previsto il seguente iter:

- Fase pre-deliberativa: per assicurare al CCI un'approfondita conoscenza delle operazioni con parti correlate, la struttura proponente l'operazione al termine dell'istruttoria invia al CCI stesso, secondo le previste procedure di presentazione e per il tramite della SOS, la proposta per il CdA contenente un'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti). La relazione va corredata dell'opportuna documentazione a supporto. In ogni caso la relazione alla proposta fornisce motivazioni in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della relazione. La suddetta relazione deve essere inviata con congruo anticipo (e comunque non meno di cinque giorni lavorativi)

rispetto alla riunione del CCI fissata per l'esame dell'operazione. A tal fine la struttura proponente l'operazione si coordina con la SOS.

Il CCI rappresenta eventualmente, le lacune o le inadeguatezze riscontrate all'Amministratore Delegato ed al CdA.

- Fase deliberativa: è previsto che
 - il CCI esprime al CdA un preventivo parere motivato, non vincolante, sull'interesse e sulla convenienza di BNL al compimento dell'operazione, sulla regolarità formale nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione;
 - la delibera è di competenza del **Consiglio di Amministrazione**; in caso di parere negativo o condizionato a specifici rilievi del CCI, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e fornendo puntuale riscontro alle osservazioni formulate;
 - la delibera fornisce adeguata motivazione in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.
- Fase post-deliberativa: il CdA fornisce trimestralmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre di riferimento (marzo, giugno, settembre, dicembre) e con il supporto della SOS, un'informativa specifica sulle operazioni deliberate nel trimestre al CS. Le operazioni deliberate in difformità del parere del CCI sono singolarmente comunicate al CS non appena deliberate. La normativa di terzo livello disciplina le procedure per l'elaborazione e la trattazione dei flussi informativi sulle operazioni concluse nel periodo e i contenuti minimi dell'informativa agli organi aziendali.

Il CCI, nell'esercizio delle funzioni consultive sopra indicate, può avvalersi di pareri e consulenze di esperti indipendenti di propria scelta. A tal fine il CCI propone al CdA l'attribuzione di un plafond annuale.

Gli esperti indipendenti scelti dal CCI possono essere gli stessi eventualmente incaricati dalla Banca per il compimento dell'operazione. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assiste sia la Banca sia il CCI.

Nota Bene!

*In coerenza con quanto previsto nello Statuto, **in casi di urgenza**, le fasi pre-deliberative e deliberative di cui sopra possono non essere applicate e **la competenza deliberativa è del Presidente su proposta ed in unione con l'Amministratore Delegato.***

A tal fine la proposta illustrativa dell'operazione deve comprovare e motivare le ragioni dell'urgenza stessa le quali devono essere riportate nella delibera assunta.

Prima del compimento dell'operazione ne deve essere data comunicazione al CS ed al CCI che valutano la sussistenza dei requisiti di urgenza e, ove non li ritengano rispettati, forniscono pronta informativa al CdA e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

IX – E – Operazioni di maggiore rilevanza

Per queste operazioni è previsto il seguente iter:

- **Fase pre-deliberativa:** il CCI-AI viene informato nella fase di trattativa e nell'istruttoria. A tal fine, la struttura proponente incaricata della conduzione delle trattative e dell'istruttoria è tenuta, fin dalle fasi di avvio dell'operazione, a inviare, su indicazione dell'Amministratore Delegato e per il tramite della SOS un flusso informativo completo e tempestivo al CCI-AI.
Il CCI-AI ha facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni alla struttura incaricata della conduzione delle trattative e dell'istruttoria, informando per conoscenza l'Amministratore Delegato.
Al termine dell'istruttoria, la struttura proponente invia al CCI-AI stesso, secondo le previste procedure di presentazione e per il tramite della SOS, la proposta per il CdA contenente un' adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti). La relazione va corredata dell'opportuna documentazione a supporto. In ogni caso la relazione alla proposta fornisce motivazioni in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della relazione. La suddetta relazione deve essere inviata con congruo anticipo (e comunque non meno di cinque giorni lavorativi) rispetto alla riunione del CCI-AI fissata per l'esame dell'operazione. A tal fine la struttura proponente l'operazione si coordina con la SOS.
Il CCI-AI rappresenta eventualmente le lacune o inadeguatezze riscontrate all'Amministratore Delegato e al CdA.
- **Fase deliberativa:** è previsto che
 - il CCI-AI esprime al CdA un preventivo parere motivato, non vincolante, sull'interesse e sulla convenienza di BNL al compimento dell'operazione, sulla regolarità formale nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione;
 - in caso di parere negativo o condizionato a specifici rilievi del CCI-AI, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al CS, a cui va resa, a cura della SOS, congrua informativa.
 - la delibera è di competenza del CdA. In quest'ultimo caso restano comunque confermati i passaggi consultivi di cui ai due punti precedenti. La delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta in difformità dei pareri del CCI-AI e/o del CS, fornendo puntuale riscontro alle osservazioni formulate.
 - la delibera fornisce adeguata motivazione in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.
- **Fase post-deliberativa:** il CdA fornisce trimestralmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre di riferimento (marzo, giugno, settembre, dicembre) e con il supporto della SOS, un'informativa specifica sulle operazioni deliberate nel trimestre e sulle loro principali caratteristiche, al CS. Le operazioni deliberate in difformità del parere del CCI-AI e/o del CS sono singolarmente comunicate al CS non appena deliberate. La normativa di terzo livello disciplina le procedure per

l'elaborazione e la trattazione dei flussi informativi sulle operazioni concluse nel periodo e i contenuti minimi dell'informativa agli organi aziendali.
Le operazioni deliberate in difformità del parere del CCI-AI e/o del CS sono portate, annualmente, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, a conoscenza dell'Assemblea stessa.

In relazione all'assistenza di esperti indipendenti al CCI-AI e per le procedure nei casi di urgenza, vale quanto evidenziato in conclusione del precedente paragrafo "Operazioni di minore rilevanza – non ordinarie".

X - ITER DELIBERATIVI DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI EX ART. 136 TUB

La normativa dettata dall'art. 136 TUB indica le condizioni deliberative necessarie affinché gli esponenti aziendali ed i soggetti ad essi connessi, possano effettuare operazioni, direttamente o indirettamente, con la banca o con società facenti parte del gruppo bancario.

Il mancato rispetto della norma è sanzionato penalmente.

Nota bene!

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB le operazioni contratte con esponenti aziendali che ricadono nella definizione di operazioni di minor rilevanza - ordinarie di cui al caso a.1. come definito nel capitolo VII – Definizione di operazioni con soggetti collegati e soggetti ex art. 136 TUB⁹.

Tuttavia, in caso di operazioni di natura creditizia, BNL, al fine di contenere i rischi operativi e meglio presidiare il rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto di interessi, ha previsto in maniera cautelativa di assegnare la competenza deliberativa alle strutture di Direzione Centrale, fermo restando quando previsto dalle disposizioni ordinarie interne per la fase pre-deliberativa.

Il successivo Provvedimento BIT/2011, a causa della sovrapposizione dei due ambiti applicativi, ha previsto disposizioni coordinate nel caso in cui il soggetto collegato sia anche soggetto ex art. 136 TUB.

Pertanto, al fine di indirizzare l'operazione nell'iter deliberativo idoneo, è necessario distinguere preliminarmente se la controparte, oltre ad essere un soggetto ex art. 136 TUB è anche un soggetto collegato.

X – A – Casi in cui il soggetto ex art. 136 TUB non è soggetto collegato

- Fase pre-deliberativa: nessuna specifica disposizione;
- Fase deliberativa: la delibera è di competenza del **Consiglio di Amministrazione** e deve essere assunta all'unanimità dei presenti e con l'approvazione di tutti i componenti il CS. Il sindaco interessato alla delibera deve astenersi; nel caso in cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, la SOS cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti.
- Fase post-deliberativa: nessuna specifica disposizione.

⁹ Tutte le operazioni con soggetti dipendenti della Banca o di una società del Gruppo, qualora si tratti di operazioni cui tali soggetti hanno diritto per la loro qualità di dipendenti nei limiti e condizioni previsti per i dipendenti stessi;

X – B – Casi in cui il soggetto ex art. 136 TUB è anche soggetto collegato

In questo caso, ai fini del corretto indirizzamento dell'iter per la realizzazione delle operazioni, il coordinamento tra le due normative rende rilevanti le classificazioni delle operazioni previste nel capitolo "Iter deliberativi delle operazioni con soggetti collegati", e cioè:

operazione qualificabile come "operazione esigua"

- operazione qualificabile come "operazione di minor rilevanza – ordinaria (caso a.1 – Cap. VII)"
- operazione qualificabile come "operazione di minor rilevanza – ordinaria (diverso da caso a.1 – Cap. VII)"
- operazione qualificabile come "operazione di minor rilevanza – non ordinaria"
- operazione qualificabile come "operazione di maggior rilevanza"

X – B – 1 – Operazioni esigue

Per queste operazioni si applica quanto previsto nel caso in cui l'esponente aziendale non è soggetto collegato (paragrafo X - A del presente documento), ovvero si va direttamente in CdA in quanto per le operazioni con soggetti ex art. 136 TUB non sono previste soglie di esiguità.

La Banca tiene comunque evidenza di tali operazioni e del loro ammontare complessivo annuo, sulla base di quanto previsto nella normativa di terzo livello.

X – B – 2 – Operazioni di minore rilevanza – ordinarie di cui al caso a.1

Per queste operazioni, è previsto l'iter deliberativo per le operazioni di minor rilevanza ordinarie come descritto nel paragrafo IX – C.

X – B – 3 – Operazioni di minore rilevanza – non ordinarie ed ordinarie diverse dal caso a.1

Per queste operazioni è previsto il seguente iter:

- Fase pre-deliberativa: gli obblighi previsti in questa fase derivano esclusivamente dal Provvedimento BIT/2011. Pertanto in questo caso si applica quanto già esposto per la fase pre-deliberativa nel paragrafo IX-D.
- Fase deliberativa:
la delibera è di competenza del **Consiglio di Amministrazione**. La delibera del CdA deve essere assunta **all'unanimità dei presenti** e con l'approvazione di tutti i componenti il CS. Il sindaco interessato alla delibera deve astenersi; nel caso in cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, la SOS cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti. La delibera fornisce adeguata motivazione in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.
- Fase post-deliberativa: gli obblighi previsti in questa fase derivano esclusivamente dal Provvedimento BIT/2011. Pertanto in questo caso si applica quanto già esposto per la fase post-deliberativa nel paragrafo IX-D.

Il CCI, nell'esercizio delle funzioni consultive sopra indicate, può avvalersi di pareri e consulenze di esperti indipendenti di propria scelta. A tal fine il CCI propone al CdA

l'attribuzione di un plafond annuale,

Gli esperti indipendenti scelti dal CCI possono essere gli stessi eventualmente incaricati dalla Banca per il compimento dell'operazione. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assiste sia la Banca sia il CCI.

X - B - 4 – Operazioni di maggiore rilevanza

In aggiunta a quanto stabilito per le operazioni di minore rilevanza-non ordinarie, è previsto in questi casi che gli Amministratori Indipendenti siano informati già nella fase delle trattative e dell'istruttoria. A tal fine, la struttura incaricata della conduzione delle trattative e dell'istruttoria è tenuta, all'avvio dell'operazione, a inviare, su indicazione dell'Amministratore Delegato e per il tramite della SOS, un flusso informativo completo e tempestivo al CCI-AI.

Nota Bene!

In tutti i casi sopra esaminati, per le operazioni a tempo indeterminato (es. fidi a revoca), non appena si viene a conoscenza dell'acquisizione durante il corso del rapporto della qualifica di soggetto collegato, occorre attivare tempestivamente la procedura deliberativa prevista dalla presente policy.

XI – PASSAGGI DI STATUS

Al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte nel caso di passaggi di status, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali ed operazioni che diano luogo a perdite, gli iter deliberativi, sia nei casi di soggetti collegati sia nei casi di soggetti ex art. 136 TUB, prevedono la competenza esclusiva del CdA, previo parere non vincolante del CCI, come specificato nel dettaglio nella normativa di terzo livello.

XII – ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Come previsto nel modello delle responsabilità incluso nella presente policy, ogni società del Gruppo bancario BNL, ha l'obbligo di:

- nel caso di operazioni con soggetti rientranti sia nell'ambito del Provvedimento BIT/2011, acquisire, al fine di assicurare il rispetto del limite per le attività di rischio previsto su base consolidata di Gruppo, il parere preventivo della BNL a concludere l'operazione e fornire a BNL, con le modalità e le tempistiche previste nella normativa di terzo livello, le informazioni relative alle esposizioni su attività di rischio verso i soggetti di interesse;
- nel caso di operazioni con soggetti rientranti nell'ambito ex art. 136 TUB prevedere, esaurita la fase deliberativa, coordinandosi con la struttura DF-Sviluppo e Ottimizzazione Finanziaria di BNL, di sottoporre al CdA di BNL, la deliberazione adottata per l'espressione del necessario assenso.

XIII – DELIBERE QUADRO

La Banca può adottare delibere quadro che regolino una pluralità di operazioni tra loro omogenee ed a carattere ricorrente con determinate categorie di soggetti di interesse.

Le delibere quadro, che non devono avere efficacia superiore ad un anno, hanno a oggetto operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, cumulativamente considerate, nonché la motivazione delle condizioni previste.

L'adozione delle delibere quadro deve essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative ed informative stabilite dalla presente policy, a seconda della tipologia delle operazioni e del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non sono soggette alle regole deliberative speciali previste dalla presente policy.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; pertanto si applicheranno le regole stabilite per ciascuna operazione con i soggetti di interesse.

Le delibere quadro sono proposte dalle diverse Strutture della Banca ciascuna per le operazioni di propria competenza. Le stesse strutture curano il monitoraggio dell'attuazione delle delibere quadro, con particolare riferimento all'utilizzo dell'ammontare massimo prefissato, e forniscono alla DR per le operazioni creditizie ed alla DF per le altre tipologie di operazioni, secondo le istruzioni da esse impartite, le informative necessarie per la prevista reportistica trimestrale al CCI e al CdA.

XIV – PRESIDI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

La valutazione e la gestione dei rischi verso soggetti collegati e l'effettiva applicazione delle politiche interne, sono garantite all'interno della Banca, anche nel ruolo di Capogruppo, dai diversi presidi come specificato nel modello delle responsabilità, fermo restando i ruoli di indirizzo e di riferimento ricoperti, per competenza e come specificato nella normativa di terzo livello, dalla DF e dalla DR, atti a dirimere situazioni controverse o che implicino interpretazioni puntuali della norma Banca d'Italia.

In particolare, la DF è referente per i casi relativi ad interpretazione della norma e comunque svolge un ruolo di riferimento per l'operatività diversa da quella creditizia mentre la DR è referente per l'operatività creditizia.

La DR, inoltre, effettua la valutazione dei rischi sottostanti alle operazioni con soggetti collegati e controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura operativa con le policy di cui sopra.

Controlli di primo e secondo livello sono previsti, come descritto nella normativa di terzo livello, nei diversi sottoprocessi inerenti l'intero sistema di gestione dell'operatività con i soggetti collegati, con riferimento, in particolare, alla gestione dell'archivio anagrafico, ai processi deliberativi, all'utilizzo delle delibere quadro ed all'attività di monitoraggio interno ed esterno.

XV – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio verso i soggetti collegati sono segnalate a Banca d'Italia su base individuale e consolidata, con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre sulla base delle apposite istruzioni di vigilanza.

Come definito nel modello delle responsabilità contenuto nella presente policy, la predisposizione e l'inoltro a Banca d'Italia dei flussi segnaletici, sia a livello individuale sia a livello consolidato, è curata da DF-A&R.

Le società del Gruppo Bancario BNL sono tenute ad inviare a DF-A&R, secondo i formati e le tempistiche indicati nella Normativa di terzo livello, i flussi informativi necessari allo scopo.

L'Amministratore Delegato
F. Gallia

Direzione Finanziaria
A. Novati

Allegato 1 – Perimetro soggettivo

		Tipologia soggetti	136 TUB		Nuova normativa Bankit	
			Esponenti aziendali	Soggetti connessi	parti correlate	soggetti connessi
A	A.1	Esponenti aziendali (membri del CdA, AD, Membri del Collegio Sindacale compresi sindaci supplenti, DG, VDG in casi particolari) di BNL	X		X	
	A.1.1	Società in cui l'esponente aziendale riveste una carica		X		
	A.1.2	Società controllate da quella in cui l'esponente aziendale riveste una carica		X		
	A.1.3	Società controllante quella in cui l'esponente aziendale riveste una carica		X		
	A.1.4	Società in cui l'esponente aziendale ha il controllo		X		X
	A.1.5	Società controllata da quella in cui l'esponente aziendale ha direttamente o indirettamente il controllo		X		X
	A.1.6	Società in cui l'esponente aziendale ha direttamente o indirettamente il controllo congiunto		X		X
	A.2	Stretti familiari degli Esponenti aziendali di BNL (ai fini CICR nei familiari sono ricompresi i parenti fino al 2° grado)		X		X
A.2.1	Società in cui gli stretti familiari dell'Esponente aziendale hanno il controllo		X		X	
C	C.1	Esponenti aziendali (membri del CdA, AD, Membri del Collegio Sindacale compresi sindaci supplenti, DG, VDG in casi particolari) delle società del gruppo bancario BNL	X		X	
	C.1.1	Società in cui l'esponente aziendale delle società del gruppo bancario BNL riveste una carica		X		
	C.1.2	Società controllate da quella in cui l'esponente aziendale delle società del gruppo bancario BNL riveste una carica		X		
	C.1.3	Società controllante quella in cui l'esponente aziendale delle società del gruppo bancario BNL riveste una carica		X		
	C.1.4	Società in cui l'esponente aziendale del gruppo bancario BNL ha il controllo		X		X
	C.1.5	Società controllata da quella in cui l'esponente aziendale del gruppo bancario BNL ha direttamente o indirettamente il controllo		X		X
	C.1.6	Società in cui l'esponente aziendale delle società del gruppo bancario BNL ha direttamente o indirettamente il controllo congiunto		X		X
	C.2	Stretti familiari degli Esponenti aziendali delle società gruppo bancario BNL (ai fini CICR nei familiari sono ricompresi i parenti fino al 2° grado)		X		X
C.2.1	Società in cui gli stretti familiari degli Esponenti aziendali delle società gruppo bancario BNL hanno il controllo		X		X	
E	E.1	Società controllate al 100% di BNL (2)				
	E.2	Società controllate < 100% da BNL (2)			X	
	E.3	Società sulle quali BNL esercita un'influenza notevole			X	
	E.4	Fondi pensione, Joint Venture				
	E.5	Fondazioni e associazioni diverse dalle onlus con esponenti aziendali che siano al tempo stesso esponenti aziendali di BNL			X	
F	F.1	BNPP		X (1)	X	
	F.2	Controllate di BNPP		X		X
	F.4	Fondazioni e associazioni diverse dalle onlus con esponenti aziendali che siano al tempo stesso esponenti aziendali di BNPP			X	
(1)	La fattispecie rileva solo se gli esponenti aziendali BNL sono anche esponenti aziendali BNPP (cd esponenti aziendali comuni).					
(2)	Non assoggettate a 136 fintantochè trattasi di società all'interno del gruppo bancario BNL					

La norma richiama un perimetro di operazioni molto ampio che include sostanzialmente tutta l'operatività Banca.

Ambito	Tipologia operazioni		In perimetro	Soggetti a				
				Limiti prudenziali	Iter procedurali	Controlli	Monitoraggio	Segnalazione
Rapporti con la clientela	Raccolta e risparmio	A condizioni standard di mercato e su basi attive per il cliente			-			
		A condizioni non standard di mercato e su basi attive per il cliente	x	-	x	x	x	-
	Servizi su c/c (carta di debito e prepagata; canali; ordini su c/c, cassette di sicurezza, cambio banconote estere; travellers' cheques)					-		
	Credito		x	x	x	x	x	x
	Collocamento valori mobiliari	Senza garanzia	x	-	x	x	x	-
		Con garanzia	x	x	x	x	x	x
	Servizi di tesoreria verso PA		x		x	x	x	-
Finanza d'impresa (Finanza Straordinaria; Derivati; Partecipazioni; altro)		x	x	x	x	x	x	
Altri rapporti della Banca	Ciclo Passivo		x	-	x	x	x	-
	Ciclo attivo Immobili (locazioni; vendite)		x	-	x	x	x	-
	Contributi , Sponsorizzazioni, Liberalità		x	-	x	x	x	-
Rapporti tra società del gruppo BNL Spa e BNPP	Operazioni infragruppo BNL		x	-	x	x	x	-
	Operazioni con BNPP e le sue controllate vigilate		x	-	x	x	x	-
	Operazioni con controllate BNP non vigilate e sottoposte ad influenza notevole		x	x	x	x	x	-

Sono escluse le operazioni con o tra società controllate al 100%, i compensi agli esponenti aziendali , le operazioni cui i soggetti hanno diritto in qualità di dipendenti nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi.

Ai fini dell'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, è necessario considerare, in funzione della natura dell'operazione, gli indici di seguito definiti.

Indice di rilevanza del controvalore rispetto al Patrimonio di Vigilanza consolidato: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Patrimonio di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

“Indice di rilevanza dell'attivo”: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.